

2021

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

N. 1981 SENT.
N. 2930/20 R. G.
N. 24988/21 CRON

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente

Sentenza ex art.429 cpc

nella controversia previdenziale promossa da

Zonile Amedeo, con l'avv. Eliana Ungaro;

ricorrente

contro

Inps, con l'avv. Lezzi;

convenuto

avente ad oggetto: *accertamento negativo di indebito.*

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 22.4.20, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi non dovuta la restituzione all'Inps della somma ad essa richiesta a titolo di recupero di somme indebitamente percepite sulla pensione.

Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.

All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

La domanda è infondata.

Sotto un primo profilo, l'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito a norma dell'art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412, perché dovuto a errore imputabile all'Inps e in difetto di dolo dell'istante.

La censura è infondata.



L'art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412 dispone: *“Le disposizioni di cui all'art. 52 co. 2 l. 9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”*.

Detta norma, che in realtà non è interpretativa ma innovativa e quindi non retroattiva (cfr. Corte cost. 10.2.1993 n. 39), restringe la tutela dell'*accipiens*, in quanto l'art. 52 co. 2 l. 9.3.1989 n. 88 nella sua formulazione originaria negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.

Viceversa, il nuovo testo della norma subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata *quoad effectum* l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: in tal senso, cfr. Cass. 30.8.2016 n. 17417.

Nel caso in esame, difetta la condizione della imputabilità dell'errore all'Inps.

L'indebito, infatti, è scaturito, come si legge nella nota dell'Inps in data 16.1.2018, dalla *“rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili anno 2004/05/06, operata con comunicazione del datore di lavoro per accertamento ispettivo avviato nel 2012”*; in altri termini, l'erronea determinazione iniziale dell'importo della pensione è stato

cagionato dalla inesatta comunicazione, da parte del datore di lavoro dell'istante, della misura delle retribuzioni da costui percepite nei suddetti anni.

Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'ente previdenziale non ha l'onere di verificare i dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, prima di procedere alla erogazione della pensione, sicché l'errore conseguente alla omissione di tale verifica non è imputabile all'ente: in tal senso, cfr. la già citata Cass. 30.8.2016 n. 17417.

Trattandosi, dunque, nella specie di errore non imputabile all'ente erogatore, resta del tutto priva di rilievo, ai fini della ripetibilità dell'indebito, la mancanza di dolo dell'istante, e ciò in quanto la possibilità di ripetere l'indebito è esclusa, come detto, solo ove ricorrano tutte le quattro condizioni sopra indicate, tra cui anche l'imputabilità dell'errore all'ente erogatore della prestazione, che invece nella specie non sussiste.

Sotto un secondo e ultimo profilo, l'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito a norma dell'art. 13 co. 2 l. 30.12.1991 n. 412 per tardività sia della verifica, sia della conseguente richiesta di restituzione.

L'art. 13 co. 2 l. 30.12.1991 n. 412 dispone che *"l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

Ebbene, tale norma non è applicabile nel caso in esame, in quanto essa, come è reso palese sia dal suo tenore letterale sia dalla sua interpretazione logico-sistematica, non concerne, a differenza del precedente co. 1, l'ipotesi di erronea liquidazione originaria della pensione, bensì quella, diversa e distinta, dei successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'*an* o sul *quantum* della pensione; ciò si desume in particolare dalla previsione che l'Inps procede *"annualmente"* alla verifica



delle situazioni reddituali, da individuarsi pertanto in quelle che – appunto con cadenza annuale – i pensionati devono comunicare all'ente previdenziale, e che possono variare di anno in anno, così da determinare la perdita oppure la riduzione del trattamento pensionistico.

Nel caso in esame, viceversa, si tratta, come detto, di un errore relativo alla liquidazione originaria della pensione poiché inerente la misura delle retribuzioni pensionabili percepite dall'istante.

Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.

A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso,
- spese compensate

Taranto, 16.9.21

Il giudice
Dott.ssa Maria LEONE

